

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 01124/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1124 del 2022, proposto da

Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione del Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avvocati Antonella Cusin, Bianca Peagno e Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ente Produttori Selvaggina, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Arcicaccia Comitato Regionale del Veneto, in persona del legale rappresentante

pro tempore, e Associazione dei Migratoristi Italiani - Delegazione Regionale del Veneto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli Avvocati Carlo Fratta Pasini e Giovanni Vanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione della Giunta regionale n. 970 del 2 agosto 2022, ‘*Stagione venatoria 2022/2023. Approvazione calendario venatorio regionale (art. 16 l.r. n. 50/93)*’.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione del Veneto;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2022 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, in relazione al presupposto del *periculum in mora*, che nel bilanciamento dei diversi interessi appare prevalente l'interesse pubblico generale alla conservazione ed al mantenimento della fauna selvatica, anche in ragione dei generali principi di tutela ambientale e di precauzione;

Ritenuto altresì, in base al sommario esame proprio della presente fase di giudizio che il ricorso presenta sufficienti profili di fondatezza in relazione alle censure riguardanti l'apertura della caccia prima dell'1 ottobre 2022 e alle giornate di caccia alla migratoria aggiuntive nel periodo 1 ottobre – 30 novembre;

Considerato infatti:

- che l'ISPRA nel proprio parere si è espressa in senso negativo rispetto alle

previsioni del calendario venatorio relative alla *“apertura generale della caccia al 18 settembre 2022 per Beccaccia, Germano reale, Folaga, Gallinella d’acqua, Alzavola, Mestolone, Canapiglia, Porciglione, Fischione, Codone, Marzaiola, Beccaccino, Frullino, Tordo bottaccio, Cesena, Tordo sassello, Starna, Fagiano e Quaglia”*, in quanto *“Lo scrivente Istituto ritiene idonea un’unica apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina in data non antecedente all’1 ottobre 2022 fatta eccezione per il prelievo di alcune specie, di seguito specificate, queste ultime esclusivamente nella forma dell’appostamento”*;

- che le pur articolate motivazioni dedotte dalla Regione a sostegno della apertura della caccia prima dell’1 ottobre 2022 non paiono idonee a superare il parere espresso dall’ISPRA in relazione a tali specie;

- che l’ISPRA nel proprio parere si è espressa in senso negativo anche in relazione alla concessione delle giornate aggiuntive di caccia nel periodo 1 ottobre - 30 novembre 2022 in quanto *“nel territorio soggetto a gestione programmata della caccia potrebbe determinare un aumento non trascurabile della pressione venatoria nei confronti delle specie migratrici”* e allo stato mancherebbero *“elementi specifici di conoscenza sull’entità del prelievo esercitato in relazione all’andamento temporale dei flussi migratori”*, essendo invece *“necessario poter disporre dei dati degli abbattimenti delle singole specie, relativi alle precedenti stagioni venatorie, distinguendo il prelievo ascrivibile alla concessione delle giornate aggiuntive di caccia da quello complessivo dell’intera stagione venatoria e dei due mesi interessati dalla deroga”*;

- che i dati indicati dalla Regione nella propria memoria non paiono idonei ad integrare quanto ragionevolmente richiesto dall’ISPRA;

- che le ulteriori argomentazioni dedotte dalla Regione a sostegno della concessione delle giornate aggiuntive per il periodo ottobre-novembre per le specie migratorie non appaiono pienamente convincenti, anche in ragione della specifica tutela comunitaria di tali tipologie di uccelli;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda cautelare e per l'effetto di sospendere il calendario venatorio nella parte in cui:

- prevede l'apertura della caccia prima dell'1 ottobre 2022 per le specie Beccaccia, Germano reale, Folaga, Gallinella d'acqua, Alzavola, Mestolone, Canapiglia, Porciglione, Fischione, Codone, Marzaiola, Beccaccino, Frullino, Tordo bottaccio, Cesena, Tordo sassello, Starna, Fagiano e Quaglia;
- concede due giornate aggiuntive di caccia nel periodo 1 ottobre - 30 novembre per le specie migratorie;

Ritenuto che l'esame delle ulteriori censure, concernenti profili per i quali non sembra sussistere il requisito del *periculum mora*, richiede l'approfondimento proprio del merito;

Ritenuto di fissare per la trattazione del ricorso l'udienza pubblica del 30 novembre 2022;

Ritenuto che per la peculiarità della fattispecie sussistono le condizioni per compensare le spese tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) accoglie in parte la domanda cautelare e per l'effetto sospende il provvedimento impugnato nei limiti e nei sensi di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 30 novembre 2022.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Nicola Bardino, Primo Referendario

Filippo Dallari, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Filippo Dallari

IL PRESIDENTE
Maddalena Filippi

IL SEGRETARIO